



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

88^a Seduta pubblica – Martedì 7 febbraio 2023

Deliberazione n. 13

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE DAL TITOLO: "MODIFICA ALLA LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1188 "TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI" ED ALLA LEGGE 3 MARZO 1951, N. 178 "ISTITUZIONE DELL'ORDINE "AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA" E DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO E DELL'USO DELLE ONORIFICENZE", AL FINE DI VIETARE LA DEDICAZIONE DI STRADE, PIAZZE PUBBLICHE E MONUMENTI, NONCHÉ DI CONSENTIRE LA REVOCA DI ONORIFICENZE DI STATO, A ESPONENTI DEL PARTITO O DELL'IDEOLOGIA FASCISTA E A COLORO CHE LA STORIA ABbia RICONOSCIUTO RESPONSABILI DI AZIONI EFFERATE, CRIMINI DI GUERRA, CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ, CRIMINI DI AGGRESSIONE E, IN GENERALE, PER GRAVI VIOLAZIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO COME JOSIP BROZ TITO" D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.
(Progetto di legge statale n. 29)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge statale d'iniziativa Villanova, Barbisan, Bisaglia, Cecchetto, Vianello, Ciambetti, Maino, Michieletto, Rizzotto, Sonda e Sandonà relativa a "Modifica alla legge 23 giugno 1927, n. 1188 "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei." ed alla legge 3 marzo 1951, n. 178 "Istituzione dell'ordine "Al merito della repubblica italiana" e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze.", al fine di vietare la dedicazione di strade, piazze pubbliche e monumenti, nonché di consentire la revoca di onorificenze di stato, a coloro che la storia abbia riconosciuto responsabili di azioni efferate, crimini di guerra e crimini contro l'umanità come Josip Broz Tito";

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alberto VILLANOVA, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge n. 30 marzo 2004, n. 92 istituisce il “Giorno del Ricordo” per conservare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

L’atroce pagina storica del territorio del confine orientale - teatro delle efferatezze subite dagli italiani, vittime di negazione di diritti e di ogni forma di violenza, fino all’assassinio di massa - per suo disegno, modalità di esecuzione e dimensioni è considerata come caso di pulizia etnica.

Fu per primo il Presidente della Repubblica Napolitano, nel 2007, ad affermare che le foibe furono “vera e propria pulizia etnica” subita dagli italiani a Trieste ed altrove durante l’occupazione del governo di Tito e a ribadire la posizione l’anno dopo, forte della condivisione da parte dell’Unione europea e a dispetto delle reazioni inconsulte della Croazia.

La storia della frontiera orientale fu fra le più eloquenti e laceranti della seconda guerra mondiale e del dopoguerra ed ha subito, rispetto all’opinione pubblica nazionale e alla stessa storiografia, una lunga congiura del silenzio, soprattutto per ragioni di opportunità politica e di strategie internazionali legate alla guerra fredda tra le due potenze principali emerse vincitrici dalla seconda guerra mondiale: gli Stati Uniti d’America e l’Unione Sovietica.

In occasione del Giorno del Ricordo 2018, il Presidente della Repubblica Mattarella, osservando come “per troppo tempo questa tragedia è stata dimenticata”, ha ribadito come essa sia stata un fatto di pulizia etnica, frutto di nazionalismo estremo, odio etnico e violenza ideologica eretta a sistema, “scatenato dalla violenza del comunismo titino”. Pulizia etnica che provocò anche l’esodo di migliaia di profughi.

Che la persecuzione e gli eccidi di cui fu vittima la comunità italiana del confine orientale siano totalmente da ascriversi alla responsabilità del maresciallo Tito, delle sue milizie e del regime comunista titino è dunque fatto storico finalmente incontestato.

E tuttavia, per incomprensibili e ricorrenti contraddizioni di questo strano nostro Paese, vi sono ancora vie di città italiane intitolate a Tito, come ad altri personaggi cui la storia ha riconosciuto responsabilità criminali verso il genere umano.

Così come ancora oggi Broz Josip Tito risulta ufficialmente decorato come Cavaliere di Gran croce al merito della Repubblica italiana, titolare altresì del Gran cordone, il più alto riconoscimento conferibile in Italia.

Fu nel 2 ottobre 1969 che il Capo di Stato Giuseppe Saragat concesse a Tito la più alta onorificenza, per sigillare accordi commerciali allora assunti con la Jugoslavia. A quel riconoscimento altri ne seguirono nel tempo, a Tito ed ai suoi uomini più fidati, come Mija Ribicic, Cavaliere di Gran Croce, già alto ufficiale della polizia segreta contro gli italiani, e come l’ammiraglio Franjo Rustja, primo assistente al comando del IX Corpus, l’unità di Tito che deportò e fece sparire tanti italiani.

A fronte dell’imbarazzante inerzia del nostro Stato, rispetto al dovere di rimuovere e vietare l’intitolazione di strade e monumenti a criminali della storia, nonché di porre fine alla vergogna di stridenti riconoscimenti ed onorificenze, più di un’azione da parte di politici ed associazioni di esuli è stata assunta. Inutilmente.

La presente iniziativa legislativa intende dunque esperire un nuovo tentativo di riparare alla vergogna nazionale, proponendo semplici, logiche modifiche alla legge del 1927 sulla toponomastica statale, nonché a quella del 1951, sulla disciplina del conferimento delle onorificenze. Novellazioni utili a consentire finalmente l’eliminazione degli ostacoli normativi che si frappongono all’obiettivo di rimuovere dalla memoria storica e collettiva siffatti personaggi.

Quanto alla toponomastica, essa sta nella competenza del comune. Allo Stato residuano esclusivamente poteri di autorizzazione limitati al riscontro dell'assenza di motivi ostativi relativi alla nuova intitolazione della strada o piazza che il comune intende operare. L'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, dispone che l'attribuzione della denominazione a nuove strade, piazze pubbliche, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti da parte dei comuni è subordinata all'autorizzazione del prefetto, in ragione delle sue valutazioni di merito.

L'unico limite attualmente previsto dalla norma, quanto all'esercizio del potere autorizzatorio, è quello temporale, consistente nell'impossibilità di dedicare strade, piazze pubbliche, monumenti, lapidi e così via, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Il nostro ordinamento, dunque, attualmente, non dispone anche l'espresso divieto di intestare toponomastica e monumenti a coloro che si sono macchiati di gravi crimini giudizialmente accertati o storicamente riconosciuti. Pertanto, allo stato spetta alla sola discrezionalità del prefetto valutare o meno l'opportunità di autorizzare l'intestazione, fermo restando l'unico limite espresso dalla legge, quello, per l'appunto, di natura temporale.

Si propone pertanto, con questa proposta legislativa (articolo 1) una modifica alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, per introdurre il divieto di intestare strade, piazze pubbliche, monumenti, lapidi o simboli materiali permanenti a coloro cui siano state storicamente riconosciute responsabilità politiche e di governo per fatti qualificabili come azioni efferate, crimini di guerra e crimini contro l'umanità o che, per le stesse responsabilità, abbiano subito una condanna giudiziale.

L'ulteriore modifica che si introduce ha ad oggetto la legge 3 marzo 1951, n. 178 che all'articolo 5 prevede la revoca per indegnità dell'onorificenza, da disporsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine. Poiché l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 458 del 1952, attuativo del citato articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, disciplina un procedimento di revoca che garantisca al soggetto destinatario del provvedimento la facoltà di difendersi presentando per iscritto sue difese, l'osservanza pedissequa di tale disposizione attuativa ha, ad oggi, impedito la revoca per indegnità di onorificenze a chi - poiché deceduto - non sia in grado di avvalersi della facoltà di produrre memorie scritte a sua difesa, secondo il procedimento previsto dal menzionato articolo 10 del DPR n. 458 del 1952. Il che è paradossale e ridicolo.

Con la novellazione (articolo 2) qui proposta all'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178 si specifica dunque che la revoca possa operare quand'anche le ragioni dell'indegnità si rendano evidenti successivamente alla morte e consistano in responsabilità politiche e di governo per fatti qualificabili come azioni efferate, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Si dispone, infine, che, a tal fine, sia adattato l'articolo 10 del DPR n. 458 del 1952.

In chiusura, va annotato che il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 15 dicembre 2022 ed assegnato in sede referente alla Prima Commissione consiliare il 29 dicembre 2022.

Nella seduta dell'11 gennaio 2023 è stato illustrato ai componenti della suddetta Commissione che, nella successiva seduta del 18 gennaio, lo hanno esaminato, concludendo i propri lavori ed approvandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Sandonà con delega Cestaro, Villanova con delega Gerolimetto), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza) e Fratelli d'Italia-Giorgia

Meloni (Polato). Si è astenuta la rappresentante del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Caman). ”;

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Roberta CAMANI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'iniziativa del consigliere Villanova, i cui contenuti non approdano in quest'Aula per la prima volta, è un tentativo importante, trattandosi di proposta di legge statale, che la Regione del Veneto vuole fare per contribuire alla costruzione di una memoria condivisa, che ci aiuti anche a ricostruire le relazioni e la comunità nella quale viviamo, perché è vero che il dramma delle foibe ha riguardato tutti gli italiani, ma principalmente ha riguardato il Nord-Est del Paese. Siamo quindi coinvolti in prima persona nella responsabilità di contribuire, anche attraverso la ricostruzione storica, al rafforzamento del senso di comunità della nostra Regione e dei nostri territori.

L'idea di ragionare insieme sul tema della memoria ci ricorda come ciò che serve non sia cancellare il ricordo o il racconto di ciò che è avvenuto, ma imparare a leggere insieme i fatti e a costruire una lettura che sia il più possibile condivisa, che è la finalità che hanno avuto i legislatori nazionali quando hanno istituito prima la Giornata della memoria e poi il Giorno del ricordo, due momenti in cui siamo chiamati a ripercorrere la storia di questo Paese, dell'Europa, del mondo per trarne insegnamenti che siano utili anche oggi.

È, ad esempio, una buona notizia che vale la pena citare, l'inaugurazione avvenuta proprio pochi giorni fa del cosiddetto “Binario 21”, il mausoleo aperto per volontà della senatrice Segre che non cancella ciò che avveniva lì, ma vuole, appunto, utilizzare i luoghi come momento, come opportunità, come occasione per costruire la memoria e ricordare che oggi siamo quello che siamo perché questo Paese è il risultato di un processo storico che ha sconfitto le dittature e ha visto vincere i valori dell'antifascismo, della libertà e della democrazia. E noi da lì dobbiamo ripartire, a quei valori dobbiamo rimanere ancorati, perché se è vero che il processo storico è un cammino incessante, nel senso che anche oggi siamo immersi in alcuni fatti che sicuramente tra qualche anno verranno giudicati dalla storia in maniera probabilmente molto più severa di quella che stiamo facendo adesso, e se è vero che la guerra è guerra e coinvolge necessariamente elementi di violenza, è anche vero che c'è un confine oltre il quale nessuno, neanche durante il conflitto bellico, può permettersi di andare. Ecco perché è stata istituita la Corte penale internazionale che negli anni ha contribuito, appunto, a costruire una lettura storica condivisa dei fatti e che contribuisce a costruire quel sistema valoriale su cui si fonda e si deve fondare la comunità internazionale e che deve necessariamente esprimere dei giudizi.

Per esempio, non è un caso che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani abbia fatto avviare un'indagine contro il presidente Putin, perché anche ciò che sta avvenendo oggi, nella contemporaneità in cui viviamo, sembra profilarsi come un crimine di guerra e come un crimine contro l'umanità.

Per questo credo che sia importante fare quello che è nelle nostre possibilità per storizzare ciò che è avvenuto in questo Paese e costruire una memoria condivisa, perché è vero che i nomi delle strade, i nomi dei luoghi, i nomi dei monumenti non sono soltanto luoghi, non sono soltanto l'indirizzo di casa che scriviamo sulla carta d'identità, ma rappresentano spazi pubblici e raccontano non soltanto la storia da cui veniamo, ma anche la modalità di comunità che vogliamo costruire per il futuro. Penso

sia importante dare questo segnale, che è in coerenza con le celebrazioni del Giorno del ricordo e della Giornata della memoria, per affermare un principio fondamentale, cioè che la storia non si riscrive. La storia si giudica e dalla storia dobbiamo trarre degli insegnamenti.

Non possiamo che appoggiare l'iniziativa di costruire le condizioni per cui, anche attraverso i nomi dei luoghi pubblici, si rafforzi la memoria condivisa della storia del nostro Paese come monito affinché quelle cose non si possano e non si debbano ripetere.

Ovviamente, sulla parte del progetto di legge statale che prova a risolvere l'assurdità di una disciplina che non consente di fare ciò che sarebbe doveroso fare, siamo pienamente d'accordo e speriamo che possa essere in qualche modo adottato fin da subito, anche perché esistono dei disegni di legge già depositati sia alla Camera che al Senato. La speranza è che questo contributo che la Regione del Veneto vuole far arrivare a Roma sia anche concretamente raccolto dai parlamentari, soprattutto del nostro territorio.

Ho presentato alcuni emendamenti rispetto ai quali poi mi riservo ovviamente la discussione al momento debito. Credo che tutti noi dovremmo essere sempre pronti ad assumerci la responsabilità di ammettere gli errori che facciamo, quando li facciamo, e di rafforzare tutti i valori condivisi, perché la nostra Regione in particolare ha bisogno di ripristinare una memoria condivisa, una memoria che sia giusta, una memoria che ci consenta di costruire condizioni migliori per il futuro. ”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, la proposta di legge statale composta di n. 2 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

| | |
|------------------|-------|
| Assegnati | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 43 |
| Voti favorevoli | n. 43 |

Art. 2

| | |
|------------------|-------|
| Assegnati | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 45 |
| Voti favorevoli | n. 45 |

VISTO l'articolo 121 della Costituzione;

VISTI gli articoli 19 e 21 dello Statuto regionale;

con votazione palese,

APPROVA

la proposta di legge statale, nel suo complesso, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione e indica la Camera dei Deputati quale ramo del Parlamento presso cui depositare la proposta di legge stessa.

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 43
Voti favorevoli n. 43

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erica Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Francesca Zottis



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. ... DEL ...
RELATIVA A:*

PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE, D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DAL TITOLO:

MODIFICA ALLA LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1188 “TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI” ED ALLA LEGGE 3 MARZO 1951, N. 178 “ISTITUZIONE DELL’ORDINE “AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA” E DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO E DELL’USO DELLE ONORIFICENZE”, AL FINE DI VIETARE LA DEDICAZIONE DI STRADE, PIAZZE PUBBLICHE E MONUMENTI, NONCHÉ DI CONSENTIRE LA REVOCÀ DI ONORIFICENZE DI STATO, *A ESPONENTI DEL PARTITO O DELL’IDEOLOGIA FASCISTA E A COLORO CHE LA STORIA ABbia RICONOSCIUTO RESPONSABILI DI AZIONI EFFERATE, CRIMINI DI GUERRA, CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ, CRIMINI DI AGGRESSIONE E, IN GENERALE, PER GRAVI VIOLAZIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO COME JOSIP BROZ TITO*

Art. 1 - Modifica alla legge 23 giugno 1927, n. 1188 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei”.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1188 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei”, sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:
“Articolo 4 bis.

1. *È fatto divieto a qualsiasi amministrazione comunale, di dedicare strade, piazze pubbliche, monumenti, lapidi o simboli materiali permanenti a coloro cui siano state storicamente riconosciute responsabilità politiche e di governo per fatti qualificabili come azioni efferate, crimini di guerra, crimini contro l’umanità, crimini di aggressione e, in generale, per gravi violazioni del diritto internazionale umanitario o che, per le stesse responsabilità, abbiano subito una condanna giudiziale.*

Articolo 4 ter

1. *È in ogni caso vietata l'intitolazione di strade, piazze e altri luoghi o edifici pubblici a esponenti del partito o dell’ideologia fascista. Il divieto di cui al presente articolo si applica in ogni caso in relazione a coloro che hanno ricoperto ruoli dirigenziali nel Partito nazionale fascista o nel Partito fascista repubblicano, ovvero*

che hanno rivestito cariche politiche, istituzionali o dirigenziali nella Repubblica sociale italiana.

Articolo 4 quater.

1. *Le amministrazioni comunali procedono alla modifica delle denominazioni di strade e piazze pubbliche ed alla rimozione di monumenti, lapidi o simboli materiali permanenti che contravvengano al divieto di cui all'articolo 4 bis e 4 ter.”.*

Art. 2 - Modifica alla legge 3 marzo 1951, n. 178 “Istituzione dell’Ordine ‘Al merito della Repubblica italiana’ e disciplina del conferimento e dell’uso delle onorificenze” e prescrizioni ai fini dell’attuazione della modifica.

1. All’articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178 “Istituzione dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana” e disciplina del conferimento e dell’uso delle onorificenze”, dopo la parola “*indegno*” è aggiunta l’espressione che segue: “*, quand’anche le ragioni dell’indegnità si rendano evidenti successivamente alla sua morte e consistano in responsabilità politiche e di governo per fatti qualificabili come azioni efferate, crimini di guerra e crimini contro l’umanità*”.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono apportate all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 “Norme per l’attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, concernente la istituzione dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana” e la disciplina del conferimento e dell’uso delle onorificenze” le modifiche necessarie al fine dell’adeguamento al comma 1, secondo le procedure di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

INDICE

| | |
|---|---|
| Art. 1 - Modifica alla legge 23 giugno 1927, n. 1188 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei”..... | 7 |
| Art. 2 - Modifica alla legge 3 marzo 1951, n. 178 “Istituzione dell’Ordine ‘Al merito della Repubblica italiana’ e disciplina del conferimento e dell’uso delle onorificenze” e prescrizioni ai fini dell’attuazione della modifica | 8 |

Proposta di legge statale n. 29

"Modifica alla legge 23 giugno 1927, n. 1188 "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei" ed alla legge 3 marzo 1951, n. 178 "Istituzione dell'ordine 'Al merito della Repubblica Italiana' e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze", al fine di vietare la dedicazione di strade, piazze pubbliche e monumenti, nonché di consentire la revoca di onorificenze di stato, a esponenti del partito o dell'ideologia fascista e a coloro che la storia abbia riconosciuto responsabili di azioni efferate, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, crimini di aggressione e, in generale, per gravi violazioni del diritto internazionale umanitario come Josip Broz Tito.".

Relazione tecnica redatta ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", articolo 17 "Copertura finanziaria delle leggi".

La proposta di legge statale (PDLS) in oggetto intende apportare alcune modifiche alla disciplina in materia di dedicazione di strade, piazze pubbliche, monumenti, lapidi o simboli materiali permanenti e di conferimento delle onorificenze novellando rispettivamente la legge 23 giugno 1927, n. 1188 e la legge 3 marzo 1951, n. 178.

La proposta di legge statale, come si desume chiaramente dalla relazione accompagnatoria e dal disposto normativo, intende perseguire, con entrambe le nuove legislative, il comune scopo di consentire la modifica della denominazione del bene pubblico e la revoca della onorificenza nel caso in cui i soggetti della dedica o insigniti della onorificenza siano stati esponenti del partito o dell'ideologia fascista e si siano macchiati di responsabilità politiche e di governo per aver commesso azioni efferate, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, crimini di aggressione e, in generale, per gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. La normativa statale vigente infatti da un lato non disciplina l'ipotesi di modifica della dedica dei beni pubblici e dall'altro prevede un procedimento di revoca della onorificenza che implica la partecipazione della persona beneficiaria e, di conseguenza, applicabile solo per insigniti ancora in vita.

La proposta di legge, dunque, con l'articolo 1 prevede:

- il divieto per le amministrazioni comunali di intitolare strade, piazze pubbliche, monumenti, lapidi o simboli materiali permanenti a esponenti del partito o dell'ideologia fascista, a coloro che hanno ricoperto ruoli dirigenziali nel Partito nazionale fascista o nel Partito fascista repubblicano o che hanno rivestito cariche politiche, istituzionali o dirigenziali nella Repubblica sociale italiana e a soggetti cui siano state storicamente riconosciute responsabilità politiche e di governo per fatti qualificabili come

azioni efferate e crimini contro l'umanità, crimini di aggressione e, in generale, per gravi violazioni del diritto internazionale umanitario o che, per le stesse responsabilità, abbiano subito una condanna giudiziale;
- l'obbligo di procedere alla modifica delle denominazioni di strade e piazze pubbliche ed alla rimozione di monumenti, lapidi o simboli materiali permanenti che contravvengano a tale divieto.

Con l'articolo 2, comma 1 si introduce la revoca della onorificenza per i medesimi motivi, afferenti responsabilità politiche e di governo, anche nel caso in cui l'insignito sia deceduto.

Dal punto di vista finanziario - come emerge in termini di tutta evidenza dall'articolato del progetto di legge, che assume valenza meramente ordinamentale incidendo su condizioni e modalità di operatività della disciplina in tema di dedicazione di strade, piazze pubbliche, monumenti, lapidi o simboli materiali permanenti e di conferimento delle onorificenze - ne consegue, e si attesta in questa sede, la neutralità finanziaria delle disposizioni previste dalla presente proposta di legge statale, la cui attuazione è presidiata a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.